

# Rapporto al messaggio 1241

Della Commissione della Legislazione sul messaggio n. 1241 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio, concernente il disciplinamento della scadenza dei termini di diritto cantonale

Onorevoli signori,  
Presidente e Consiglieri,

Il 2 aprile 1963 gli onoli Pagani, Lepori, Antognini e Bordoni presentarono la seguente mozione:

"omissis....

Il Consiglio di Stato é incaricato di studiare e proporre i provvedimenti legislativi necessari perché tutti i termini cantonali dell' Ordine giudiziario ed amministrativo con scadenza il giorno di sabato vengano prorogati (analogamente a quanto già previsto per i termini che vengono a scadere in domenica) al susseguente lunedì".

Con suo messaggio n. 1241 il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio un disegno di legge con il quale si vuol disciplinare appunto la materia concernente la scadenza dei termini di diritto cantonale.

Il messaggio in parola é imperniato sulla legge federale sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato del 21 giugno 1963. A' sensi dell' art. 1 di quella legge il sabato, nei termini legali di diritto federale ed in quelli stabiliti in virtù dello stesso, é parificato a un giorno festivo riconosciuto ufficialmente.

Questa legge viene a dover essere applicata, come emerge chiaramente dal testo dell' articolo citato sopra, anche dalle Autorità cantonali.

Essa si inserisce quindi nel nostro ordinamento giuridico cantonale creando, date le disposizioni vigenti attualmente nelle varie materie, una certa confusione e, soprattutto, un aggravamento della posizione del cittadino che, per rispettare le norme cantonali, si vede costretto ad agire di sabato per salvaguardare i suoi diritti.

Il messaggio del Consiglio di Stato si dilunga su delle considerazioni riguardanti il diritto cambiario, soffermandosi in particolare sulla << presentazione al pagamento >>, sul pagamento e << sul protesto per mancato pagamento >>.

Proprio in questa materia le intersezioni fra diritto federale e diritto cantonale appaiono dare adito alle maggiori possibilità di contestazioni. Data tuttavia la preminenza del diritto federale su quello cantonale, il giudice chiamato a statuire su una contestazione di questo genere si vedrebbe costretto ad applicare il primo.

Onde la necessità e l' opportunità di adeguare le scadenze dei termini cantonali alle esigenze del diritto federale.

Ora, come riferito sopra, l' Assemblea federale ha promulgato, per ragioni di ordine pratico, una legge con la quale si parifica il sabato ad un giorno festivo ufficialmente riconosciuto.

Il Consiglio di Stato, sollecitato dai mozionanti, propone la modifica degli articoli 358 cpv. 3 del CPC e 7 cpv. 3 del CPP, due disposizioni - tipo, il cui testo é identico. Esso sottopone quindi alla vostra approvazione il disegno di legge in esame.

Procedendo all' analisi degli articoli che compongono il disegno di legge, la vostra Commissione ha ritenuto di formulare le seguenti osservazioni e di proporre le seguenti modifiche.

L' inclusione nella legge di un articolo, il secondo, che contempra le modalità relative al computo dei termini appare, a nostro giudizio, assai utile.

Si osserva però che la nota marginale relativa all' art. 2 dovrebbe essere, per una maggior chiarezza, completata con l' aggiunta << e scadenze >>. Inoltre, visto che l' innovazione principale che si vuol introdurre con questa legge é la

parificazione del sabato a un giorno festivo ufficialmente riconosciuto, considerato d' altra parte che finora non esiste una legge regolante la materia, ritenuto in particolare che l' inclusione nel testo legislativo di una norma che sancisce un' eccezione, eccezione che poi non é più tale in quanto si vuol creare una regola applicabile a tutti i termini di diritto cantonale, non appare opportuna.

Si propone una modifica nella redazione del cpv. 3 dell' art. 2 del disegno di legge del seguente tenore:

<<omissis . . .

Se l' ultimo giorno del termine cade in sabato, domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine é protratta al prossimo giorno feriale>>

Con questa modifica si mira a semplificare il testo della legge ed a eliminare dallo stesso l' art. 3 che prevede l' eccezione per quanto concerne le scadenze fissate dalle leggi elettorali. L' eccezione, ciò é pacifico, sussiste. Essa va mantenuta perché assolutamente determinante nelle procedure elettorali quali il ritiro delle candidature, la riduzione del numero dei candidati a' fini di rendere possibili le nomine tacite ecc. Per le ragioni esposte sopra, si propone di includere nel testo dell' art. 1 la riserva per le scadenze fissate da queste leggi. Dato appunto che l' articolo primo stabilisce il campo d' applicazione della legge, l' inclusione nello stesso della precisazione relativa alle leggi elettorali, dovrebbe contribuire ad una più facile e più chiara comprensione della legge.

Ne consegue che l' art. 3 del progetto di legge va semplicemente stralciato.

La vostra Commissione ha voluto estendere il suo esame alle eventuali incidenze che questa novella legislativa potrebbe avere nell' ambito delle scadenze e dei termini di diritto comunale.

Ora, ritenuta pacifica l' esistenza di termini di diritto comunale e la possibilità di dotare le <<leggi>> comunali di norme che prevedono il rispetto di un termine, e pertanto le scadenze dello stesso, la vostra Commissione non ritiene che l' emanazione della nuova legge di cui al presente rapporto possa incidere sull' attuale stato di cose e nemmeno far sorgere dei dubbi sull' applicazione della stessa all' ambito comunale.

L' articolo primo della legge organica comunale sancisce l' autonomia del comune. Questa autonomia viene esercitata nel quadro di un ordinamento stabilito dalla Costituzione e dalle leggi.

In questo ordine di idee non é difficile ammettere, nel più profondo rispetto per il principio dell' autonomia comunale, che il sistema legislativo dei Comuni dipende strettamente dall' ordinamento giuridico cantonale.

Di conseguenza la scadenza dei termini ed il relativo computo dovranno essere calcolati, anche in materia comunale, sulla base della legge cantonale che stiamo per approvare.

Pacifica e di portata pratica generale la modificazione di quelle norme che fissano alle ore sei pomeridiane il tempo utile per la consegna di un atto alla posta. Si tratta in particolare dei già citati articoli 358 CPC e 7 CPP.

L' articolo 4 del disegno di legge prevede infatti che il termine si reputa osservato se la consegna alla posta é fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza.

Anche in questo caso si giunge ad uniformare le nostre norme a quelle federali, segnatamente all' articolo 32 cpv. 3 della legge di organizzazione giudiziaria federale ed all' articolo 32 della legge federale sull' esecuzione e sul fallimento.

Visto quanto sopra, vi invitiamo a voler votare:

--- sono approvati, con le modifiche proposte dalla Commissione della Legislazione zione, il messaggio n. 1241 del Consiglio di Stato concernente il disciplinamento della scadenza dei termini di diritto cantonale, nonché il relativo disegno di legge.

Con ossequi.

**Per la Commissione della Legislazione:**

Bordoni, relatore

Barchi - Bernasconi - Bezzola - Bignasca -

Caldelari - Induni - Lepori - Scacchi - Tamburini.

Disegno di  
**LEGGE**

che disciplina la scadenza dei termini di diritto cantonale (del..... )

**Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 3 agosto 1964 n. 1241 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**Art. 1**

Campo d'applicazione

La presente legge disciplina il computo e la scadenza dei termini legali di diritto cantonale e di quelli stabiliti in applicazione dello stesso.

Essa non si applica alle scadenze fissate dalle leggi elettorali.

**Art. 2**

Computo dei termini e scadenze

Il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere.

Il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente per il numero a quello da cui comincia a decorrere; mancando tal giorno nell' ultimo mese il termine scade l' ultimo giorno di detto mese.

Se l' ultimo giorno del termine scade in sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine é prorattata al prossimo giorno feriale.

**Art. 3**

Comunicazione degli atti

Quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta é fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza.

Sono riservate le norme particolari delle leggi che impongono la consegna <<brevi manu>> di determinati atti all' Autorità.

**Art. 4**

Norme finali

La presente legge abroga ogni norma contraria.

Il Consiglio di Stato é incaricato di apportare alle leggi vigenti le opportune modificazioni redazionali, affinché siano poste in consonanza con la presente.

Decorsi i termini di referendum, la presente legge é pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.